



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

**Allegato sub 1)**

**Procedura aperta comunitaria in tre lotti per la fornitura, mediante accordi quadro con un solo operatore economico, di reagenti, sali e articoli da laboratorio per i Dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara, per un periodo quadriennale e per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 13.000.000,00 Iva esclusa**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

## Sommario

<b>PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. I/1 - PREMESSA .....	3
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. I/3 – OGGETTO .....	3
ART. I/4 - DURATA .....	4
ART. I/5 – IMPORTO .....	4
ART. I/6 - OPZIONI.....	4
<b>PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA - LOTTI 1 E 2.....</b>	<b>5</b>
ART. II/1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA.....	5
ART. II/2 - CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA .....	5
<b>PARTE III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA - LOTTO 3.....</b>	<b>5</b>
ART. III/1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA.....	5
ART. III/2 - CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA.....	6
<b>PARTE IV – DISPOSIZIONI RIGURDANTI LA CORRETTA ESECUZIONE DELLA FORNITURA – LOTTI 1, 2 E 3.....</b>	<b>7</b>
ART. IV/1– DOCUMENTAZIONE .....	7
ART. IV/2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA .....	7
ART. IV/3 – GESTIONE ORDINI.....	7
ART. IV/4 – CONSEGNA.....	7
ART. IV/5 – IMBALLAGGIO .....	8
ART. IV/6 – CONTROLLI SULLA FORNITURA .....	8
ART. IV/7 – REFERENTE DELL’APPALTATORE .....	9
ART. IV/8 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE .....	9
ART. IV/9 – REPORTISTICA .....	10
<b>PARTE V – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>10</b>
ART. V/1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE .....	10
ART. V/2 - PENALI .....	11
ART. V/3 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE .....	12
ART. V/4 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. V/5 – RECESSO .....	13
ART. V/6 - GARANZIA DEFINITIVA .....	14
ART. V/7 - COPERTURE ASSICURATIVE .....	14
ART. V/8 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI.....	15
ART. V/9 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA .....	16
ART. V/10 – DIRETTORI DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	16
ART. V/11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	16
ART. V/12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	16
ART. V/13 - SPESE.....	16
ART. V/14 - CONTROVERSIE .....	17
<b>PARTE VI – PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI .....</b>	<b>17</b>
ART. VI/1 – SICUREZZA E RISERVATEZZA .....	17

## **PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. I/1 - PREMESSA**

Il presente capitolato definisce i requisiti e le condizioni inderogabili per la fornitura, per un periodo quadriennale, di reagenti, sali e articoli da laboratorio per i Dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università", e le modalità con le quali tale fornitura dovrà essere realizzata dall'Impresa aggiudicataria, di seguito denominata "Appaltatore".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore dopo l'aggiudicazione.

### **ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione degli accordi quadro sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti di forniture, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- norme in materia di Contabilità di Stato contenute nei RR.DD. nn. 2440/23 e 827/24, in quanto applicabili;
- D.Lgs. 104/2010;
- Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR Rep. n. 1500/2017 Prot. n. 127304 del 31 ottobre 2017;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente capitolato speciale d'onori e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione della fornitura, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

### **ART. I/3 – OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di reagenti, sali e articoli da laboratorio per le esigenze dei Dipartimenti scientifici dell'Università.

I prodotti verranno richiesti durante il periodo di validità del contratto dalle sottoelencate strutture universitarie:

Laboratorio Ricerca Preclinica (LARP)	via Fossato di Mortara, 25 Ferrara
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	Via Saragat, 1 Ferrara
Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale	Via Luigi Borsari, 46 Ferrara

Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche	Via Luigi Borsari, 46 Ferrara
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche	Via Luigi Borsari, 46 Ferrara
Dipartimento di Scienze Mediche	Via Fossato di Mortara, 64/b Ferrara
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie	Via Luigi Borsari, 46 Ferrara

Si precisa che il suddetto elenco potrà subire variazioni nel corso del rapporto contrattuale.

#### **ART. I/4 - DURATA**

L'accordo quadro avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data di stipula del contratto, indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo dell'accordo non venga raggiunto in tale termine. L'accordo cesserà la propria validità nel caso in cui, prima della scadenza del quadriennio, venisse raggiunto l'importo complessivo dell'accordo.

#### **ART. I/5 – IMPORTO**

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

- a) **LOTTO 1** (CPV **24960000** e **33696000**) – fornitura di **reagenti e sali comuni**, per un importo posto a base di gara pari a € **7.000.000,00 Iva esclusa – CIG 7998517907**;
- b) **LOTTO 2** (CPV **24950000** e **33696000**) – fornitura di **reagenti e sali speciali** per un importo posto a base di gara pari a € **3.000.000,00 Iva esclusa – CIG 7998519AAD**;
- c) **LOTTO 3** (CPV **33790000** e **35110000** e **38430000**) - fornitura di **articoli da laboratorio** per un importo posto a base di gara pari a € **3.000.000,00 Iva esclusa – CIG 7998520B80**.

Trattandosi di una mera fornitura, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università stima i rischi derivanti da interferenze del tutto trascurabili e i relativi costi per la sicurezza pari a zero.

Il valore del contratto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, il cui prezzo si intenderà comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura, articolata nelle sue varie prestazioni, inclusa l'eventuale accisa sui prodotti prevista dalle normative vigenti.

#### **ART. I/6 - OPZIONI**

L'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'Appaltatore.

## **PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA - LOTTI 1 E 2**

### **ART. II/1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

Gli elenchi “Specifiche tecniche e quantità dei prodotti”, allegati sub A) e B) al presente capitolato e considerati parte integrante e sostanziale dello stesso, riportano l’elenco dei prodotti e le quantità stimate su base quadriennale di ciascun prodotto. Sono altresì indicate le caratteristiche essenziali degli articoli, che l’Appaltatore è tenuto a soddisfare nella fornitura oggetto del presente appalto.

I quantitativi dei singoli prodotti riportati negli allegati sub A) e B) sono puramente indicativi, in quanto calcolati sulla base di dati storici, e non costituiscono per l’Appaltatore un minimo contrattuale garantito.

Le quantità pertanto possono subire variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto a quelle indicate nei suddetti allegati. L’Università non può essere ritenuta responsabile qualora tali quantità non vengano raggiunte e pertanto l’Appaltatore non potrà vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant’altro.

I prodotti e le modalità di esecuzione delle forniture oggetto del presente capitolato devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti relativamente alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e dovranno altresì rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni di leggi e regolamenti in materia che venissero emanati nel corso della durata dell’accordo quadro, anche per quanto riguarda eventuali aspetti qui non trattati. Inoltre ogni prodotto della presente fornitura deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni richieste per legge in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

### **ART. II/2 - CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA**

Il confezionamento, le etichettature e le schede tecniche di sicurezza dei prodotti devono essere conformi a tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia.

I prodotti, se soggetti a scadenza, devono essere forniti alle strutture universitarie con una data di produzione degli stessi **non antecedente i 3 (tre) mesi dalla consegna e comunque con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale residua al momento della consegna all’Università.**

I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione e, ove richiesto, la sterilità, anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna.

L’etichettatura deve essere apposta sul prodotto ovvero sulla confezione. Le indicazioni devono essere anche in lingua italiana.

## **PARTE III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA - LOTTO 3**

### **ART. III/1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

L’elenco “Specifiche tecniche e quantità dei prodotti”, allegato sub C) al presente capitolato e considerato parte integrante e sostanziale dello stesso, riporta l’elenco degli articoli e le quantità stimate in n. di pezzi su base quadriennale di ciascun

prodotto. Sono altresì indicate le relative specifiche e caratteristiche tecniche, il materiale, la classe di taratura degli articoli, che l'Appaltatore è tenuto a soddisfare nella fornitura oggetto del presente appalto.

I quantitativi dei singoli prodotti indicati nell'allegato sub C) sono puramente indicativi, in quanto calcolati sulla base di dati storici, e non costituiscono per l'Appaltatore un minimo contrattuale garantito.

Le quantità pertanto possono subire variazioni sia in aumento che in diminuzione rispetto a quelle indicate nel suddetto allegato. L'Università non può essere ritenuta responsabile qualora tali stime non vengano raggiunte e pertanto l'Appaltatore non potrà vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro.

Gli articoli e le modalità di esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti relativamente alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e dovranno altresì rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni di leggi e regolamenti in materia che venissero emanati nel corso della durata dell'accordo quadro, anche per quanto riguarda eventuali aspetti qui non trattati. Inoltre, ogni prodotto della presente fornitura deve essere conforme alle registrazioni e/o certificazioni richieste per legge in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

Per gli articoli con serigrafia, la stessa deve essere indelebile ovvero resistente all'attacco di acidi e basi concentrati e ai lavaggi ad alta temperatura.

Per gli articoli con indicazione "vetro borosilicato", si richiedono caratteristiche prestazionali non inferiori alla qualità di PIREX e DURAN.

Per tutti i prodotti per i quali è indicata una specifica marca, senza la dicitura "o equivalente", si richiede **solo ed esclusivamente la fornitura di quel determinato articolo**. Si precisa che tale richiesta è dettata dall'utilizzo, nell'ambito delle attività legate alla ricerca scientifica, di particolari macchinari che necessitano unicamente dei suddetti prodotti.

### **ART. III/2 - CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA**

Il confezionamento e le etichettature devono rispettare tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente relativamente ai prodotti oggetto del presente appalto.

I prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione e, ove richiesto, la sterilità, anche durante le fasi di trasporto e fino alla consegna.

L'etichettatura dei prodotti deve essere apposta sul prodotto, ovvero sulla confezione, ovvero, se richiesto nell'allegato sub C) "Specifiche tecniche e quantità prodotti", non applicata. Le indicazioni devono essere anche in lingua italiana.

Ove presente, l'etichetta deve contenere le seguenti informazioni minime:

- indicazioni strettamente necessarie per consentire all'utilizzatore di identificare il contenuto della confezione;
- se del caso, istruzioni specifiche di conservazione e/o manipolazione e/o utilizzazione;
- se del caso, indicazione della sterilità del prodotto e relativa scadenza;
- se del caso, indicazione che il prodotto è "monouso".

## **PARTE IV – DISPOSIZIONI RIGURDANTI LA CORRETTA ESECUZIONE DELLA FORNITURA – LOTTI 1, 2 E 3**

### **ART. IV/1– DOCUMENTAZIONE**

L'Appaltatore si obbliga a fornire, ai sensi del DM 07 Settembre 2002, la scheda informativa di ogni prodotto oggetto dell'appalto in materia di sicurezza, su supporto cartaceo o elettronico, in occasione o anteriormente alla prima fornitura, e garantisce altresì l'aggiornamento di tale documentazione ogni qualvolta subentrino revisioni. I prodotti dovranno essere corredati di certificati di analisi standard.

### **ART. IV/2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Qualora l'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, introduca nel mercato nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, lo stesso dovrà proporre alle singole strutture universitarie ordinanti la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Le singole strutture universitarie si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione.

### **ART. IV/3 – GESTIONE ORDINI**

L'ordine sarà inviato dalle singole strutture universitarie e conterrà le seguenti specifiche:

1. dati della struttura universitaria ordinante;
2. estremi per la fatturazione, con particolare riferimento al **codice univoco ufficio**;
3. quantitativo dei prodotti da consegnare;
4. luogo di consegna;
5. termine di consegna.

L'Appaltatore è obbligato a dare esecuzione agli ordini di importo complessivo **non inferiore a € 100,00 (cento/00), IVA esclusa**. Resta facoltà dell'Appaltatore dare seguito a ordini di importo inferiore a quello sopra indicato.

### **ART. IV/4 – CONSEGNA**

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano nel luogo indicato dalle singole strutture universitarie ordinanti.

Le operazioni di trasporto, facchinaggio e consegna al piano della merce sono a rischio e carico dell'Appaltatore, il quale dovrà possedere tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto l'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l'Appaltatore e la singola struttura universitaria ordinante.

La consegna della fornitura deve avvenire **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ordine inviato dalle strutture interessate. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, a insindacabile giudizio dell'Università, l'Appaltatore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine medesimo.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve trovare riscontro nel documento di trasporto, la cui copia verrà consegnata alla struttura universitaria ordinante. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento e data dell'ordine;
- luogo di consegna;
- elenco dettagliato del materiale consegnato.

In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà all'Appaltatore, solo previa autorizzazione della struttura universitaria ordinante, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente capitolato.

Qualora la struttura universitaria ordinante non accetti la sostituzione anche temporanea del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo sul libero mercato.

La struttura universitaria ordinante potrà accettare forniture non conformi; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto del minor valore e l'Appaltatore è obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, le eventuali prestazioni accessorie e complementari che fossero richieste per l'accettazione delle forniture suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle forniture non conformi saranno a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. IV/5 – IMBALLAGGIO**

L'imballaggio deve risultare conforme alla normativa vigente in materia.

L'imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Sull'imballaggio deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno dell'Appaltatore;
- nome dei prodotti contenuti;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondano alle regole espresse o presentino difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro i termini specificati al successivo art. IV/7.

#### **ART. IV/6 – CONTROLLI SULLA FORNITURA**

La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dall'Università in un secondo momento rispetto alla data della consegna dei prodotti e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dell'Appaltatore contestualmente alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, **entro 7 (sette) giorni lavorativi** dal ricevimento della segnalazione da parte della struttura universitaria ordinante. La mancata sostituzione della merce da parte dell'Appaltatore sarà considerata "mancata consegna". È a carico dell'Appaltatore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla suddetta segnalazione, potrà essere inviata dall'Università all'Appaltatore con oneri a carico di quest'ultimo.



Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Università procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, per eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

A decorrere dalla data di ricevimento della contestazione si interrompono i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro rispondente alle caratteristiche di tipologia e quantità richieste dalla struttura universitaria.

#### **ART.IV/7 – REFERENTE DELL'APPALTATORE**

Per la regolare esecuzione l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, deve nominare un referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura.

Il referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione della fornitura;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della fornitura;
4. reperibilità almeno dalle h. 9.00 alle ore 18.00 nei giorni lavorativi.

Il soggetto designato dall'Appaltatore dovrà ottenere il preventivo benestare dell'Università.

Il referente incaricato della regolare esecuzione della fornitura per conto dell'Appaltatore manifesterà con apposita dichiarazione, da tenersi agli atti, l'accettazione dell'incarico conferitogli.

Il referente incaricato della regolare esecuzione della fornitura è responsabile del rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento della fornitura.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Università, indicando contestualmente il nominativo del sostituto. L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura.

#### **ART.IV/8 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti dell'Università, un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Università.

L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore

riconosce alla medesima Università la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2, intentata nei confronti dell'Università, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa avanzata sia fondata, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

#### **ART. IV/9 – REPORTISTICA**

L'Appaltatore si impegna ad inviare tramite e-mail all'Ufficio Economato e Gestione Contratti dell'Università, all'attenzione della Responsabile Dott.ssa Noemi Rossi (noemi.rossi@unife.it), su base semestrale entro 30 giorni solari successivi a ciascun semestre di riferimento, i dati relativi alle prestazioni contrattuali eseguite. Tale report dovrà contenere tutti gli elementi minimi riportati nel fac simile di cui all'allegato sub D) al presente capitolato.

Il monitoraggio di tutte le attività relative al rapporto contrattuale potrà essere effettuato dall'Università anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

### **PARTE V – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA**

#### **ART. V/1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

1. tutte le spese e i rischi relativi all'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto;
2. il rispetto della normativa vigente in materia di trasporto su strada delle merci pericolose;
3. il rispetto del Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e s.m.i., per quanto di propria competenza;
4. l'esecuzione della fornitura con i massimi livelli di performance, anche predisponendo metodologie atte a garantire elevati standard di sicurezza e qualità, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
5. la piena rispondenza dei prodotti forniti rispetto alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate negli allegati sub A), sub B) e sub C) al presente capitolato;
6. l'osservanza, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
7. gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'adeguamento alle norme e prescrizioni di cui sopra, che si intendono in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale;
8. l'impiego, nell'esecuzione delle attività contrattuali, di personale specializzato che acceda ai locali dell'Università nel rispetto di tutte le prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
9. la predisposizione e la trasmissione all'Università, in formato elettronico, di tutti i dati e la rendicontazione delle forniture, secondo quanto previsto all'art. IV/10;

10. tutte le responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti a terzi, di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione delle obbligazioni previste dal presente capitolato, per le cui pretese l'Appaltatore manleva fin da ora l'Università;
11. nell'esecuzione delle prestazioni, la piena collaborazione con l'Università e l'osservanza di tutte le indicazioni operative che dovesse ricevere dalle strutture interessate;
12. la comunicazione tempestiva all'Università circa le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della fornitura, con indicazione analitica di tali variazioni e dei nominativi dei nuovi responsabili;
13. per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università (clausola anticorruzione);
14. l'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della manodopera, ivi compresi i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, gli accordi locali integrativi e le norme relative al diritto al lavoro dei disabili;
15. rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito dell'Università all'indirizzo <http://www.unife.it/ateneo/organi-universitari/statuto-e-regolamenti/codici>.

#### **ART. V/2 - PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per violazioni e inadempienze commesse in occasione della fornitura oggetto del presente appalto, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'Università ovvero a forza maggiore o a caso fortuito nella consegna della fornitura, rispetto al termine contrattualmente stabilito nel presente capitolato, l'Università si riserva di applicare una penale pari al **5% (cinque per cento)** del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento;
- per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'Università ovvero a forza maggiore o a caso fortuito nella consegna di fornitura urgente e per la sostituzione delle merci contestate, rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, l'Università si riserva di applicare una penale pari al **8% (otto per cento)** del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento;
- per l'esecuzione della fornitura con utilizzo di personale non regolarmente assunto, l'Università applicherà, per la prima infrazione, una penale di **€ 5.000,00** per ogni persona non in regola;
- la seconda infrazione relativa all'esecuzione della fornitura con utilizzo di personale non regolarmente assunto costituirà oggetto di **clausola risolutiva** espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- per il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato, l'Università potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a suo insindacabile giudizio, **da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00**.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'ammontare netto del contratto.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, conseguente esecuzione della fornitura in danno all'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Le penali saranno applicate, previa comunicazione all'Appaltatore, mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

Tutte le contestazioni effettuate, dalle quali discendono termini perentori, saranno formulate mediante posta elettronica certificata.

Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il danno è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione della fornitura, ai sensi del successivo art. V/3.

#### **ART.V/3 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione della fornitura effettivamente provocati da cause imprevedibili e per le quali l'Appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione della fornitura che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata (PEC), entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. V/2 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. V/4.

#### **ART. V/4 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificatamente contestata all'Appaltatore dai Direttori dell'esecuzione del contratto o da loro delegati, con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, a sua discrezione applicherà le penali di cui al precedente art. V/2 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi:

- a) ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) mancata consegna o sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- c) frode nell'esecuzione della fornitura;
- d) inadempimento alle disposizioni dei Direttori dell'esecuzione del contratto riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
- e) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- f) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;

- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- h) esecuzione della fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato, dalla seconda infrazione accertata;
- i) cessione, anche parziale, del contratto salvo quanto stabilito dall'art. 106 co. 1 lett. d) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- j) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. V/6;
- k) violazione della clausola anticorruzione di cui al precedente art. V/1 punto 13;
- l) reiterate e gravi violazioni di norme, leggi, regolamenti e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la regolarità della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura resa e accettata dall'Università.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Università qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

Rimane ferma la facoltà da parte dell'Università di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del suddetto provvedimento adottato dall'Università e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penali previste, procede all'incameramento della cauzione prestata o all'eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, l'Università si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo classificato ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, l'Università si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, stipulando un nuovo contratto alle condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **ART. V/5 – RECESSO**

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione.

L'Università si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e Intercent-ER che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

In tal caso il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle forniture effettuate alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere a qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

#### **ART. V/6 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva pari al **10 % dell'importo contrattuale**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/1998;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

La polizza fideiussoria o la fideiussione devono prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione del servizio;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato all'Università degli Studi di Ferrara presso l'istituto **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, Codice IBAN: IT56A0306902477100000046062 - BIC BCITITMM, indicando, come causale, gli estremi della presente procedura.

Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'escussione, da parte dell'Università, della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Università può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

#### **ART. V/7 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore è espressamente obbligato per ogni danno, diretto e/o indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della fornitura oggetto del presente appalto, per fatto proprio o di suo dipendente.

L'Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi, alla quale provvederà a propria cura e spese per

l'intera durata dell'accordo quadro, per un massimale unico minimo di € **1.500.000,00** per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € **1.500.000,00** per sinistro e € **750.000,00** per persona.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della fornitura è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la presenza della copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ai sensi dell'art. V/4.

## **ART. V/8 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

### **Fatturazioni**

L'Appaltatore dovrà procedere con fatturazione elettronica, ai sensi del DM 55/2013.

Le fatture saranno intestate a Università degli Studi di Ferrara - Via Ludovico Ariosto n. 35 (CF 80007370382 - P.IVA 00434690384) e dovranno riportare i seguenti dati:

- codice destinatario indicato nell'ordine (tracciato fattura elettronica 1.1.4);
- CIG assegnato all'accordo quadro (tracciato fattura elettronica 2.1.2.7);
- riferimenti d'ordine;
- quantità e tipologia del materiale effettivamente fornito;
- prezzo unitario e prezzo complessivo da liquidare.

Le fatture saranno soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014 art.1 comma 629 lett. b). A tal fine, il campo di fattura denominato "esigibilità Iva" (tracciato fattura elettronica 2.2.2.7) dovrà riportare il codice "S".

### **Pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità nell'esecuzione della fornitura. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e.

Se la sospensione è intervenuta in relazione all'esecuzione della fornitura, la stessa sospensione si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi della disposizione di cui ai precedenti artt. V/2 e V/4.

#### **ART. V/9 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA**

In caso di entrata in vigore, successiva alla pubblicazione del bando di gara, di norme applicabili al presente appalto in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse, senza possibilità di ulteriori compensi.

#### **ART. V/10 – DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

I Direttori dell'esecuzione dei contratti sono individuati nei Coordinatori delle Meta-strutture interessate e nella persona della Dott.ssa Silvia Zucchini per il Laboratorio di Ricerca Preclinica (Larp), o loro delegati.

I suddetti Direttori:

- impartiscono all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle forniture richieste;
- propongono modifiche e varianti al contratto, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al suddetto Responsabile, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- rilasciano i certificati attestanti la regolare esecuzione della fornitura;
- vigilano sull'osservanza contrattuale, segnalando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali.

#### **ART. V/11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. V/12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre l'Appaltatore si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga, in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguano ogni transazione nel rispetto della succitata legge.

#### **ART. V/13 - SPESE**

Tutte le spese inerenti alla pubblicazione degli atti di gara, nonché quelle relative all'aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono ad intero carico dell'Appaltatore. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.



#### **ART. V/14 - CONTROVERSIE**

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione del contratto, saranno demandate alla competente autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

### **PARTE VI – PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

#### **ART. VI/1 – SICUREZZA E RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza anche tramite l'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e/o in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Università.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Università per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici, ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Università.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Università delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Università attinente le procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Università, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Università stessa.

Allegati:

- A) Specifiche tecniche e quantità dei prodotti - LOTTO 1;
- B) Specifiche tecniche e quantità dei prodotti - LOTTO 2;
- C) Specifiche tecniche e quantità dei prodotti - LOTTO 3;
- D) schema per report.